



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "ARTIGLIO"

Via dei Pescatori, 2 – Viareggio (Lucca)

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL LIMITE DELLE ASSENZE PER LA VALIDITÀ DELL'A.S. 2010-11

Il Collegio dei Docenti

Visto il DPR n.122/2009 "Regolamento della valutazione" che dispone:

- art. 4 c. 5 "La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico";
- art. 14 c.7 "A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Vista la C.M. n.20 del 4 marzo 2011, "Assenze alunni e validità dell'anno scolastico", che indica come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Definito come di seguito riportato il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di presenza richiesti dal regolamento per la validità dell'anno, assumendo come orario di riferimento quello curricolare ed obbligatorio

Classi prime	35 u.d. x 33	1155 u.d.
Classi seconde	35 u.d. x 33	1155 u.d.
Classi terze	36 u.d. x 33	1188 u.d.

Classi quarte	36 u.d. x 33	1188 u.d.
Classi quinte	36 u.d. x 33	1188 u.d.

delibera di adottare il seguente

Regolamento applicativo del limite delle assenze per la validità dell'anno scolastico 2010-11 ai sensi del DPR n. 122/2009 art. 14 c.7 :

Art. 1 - Calcolo della percentuale di assenze

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul Registro di Classe e sul Registro personale e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'a.s. sarà quindi raffrontato all'orario complessivo annuale delle lezioni previste per tutte le discipline. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute ai sensi del successivo art. 2, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo.

Art. 2 - Tipologie di assenza ammesse a deroga

Sono ammesse alla deroga le "assenze documentate e continuative" (art. 14, c. 7 del Regolamento), non superiori al 50% del monte ore annuale. Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:

- gravi motivi di salute (es.: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente);
- gravi motivi personali e/o di famiglia (es.: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza; gravi patologie dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, procedure concorsuali).

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Al di fuori delle deroghe indicate, qualsiasi altra assenza effettuata durante l'anno scolastico verrà conteggiata ai fini dell'esclusione dallo scrutinio finale.

Art. 3 – Comunicazioni allo studente e alla famiglia

I coordinatori dei Consigli di Classe avranno cura di dare, in occasione delle comunicazioni interperiodali e degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Art. 4 - Scrutinio finale

Come stabilito dall'art. 14, comma 7, del Regolamento "Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo."

Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di Classe.